

Struttura competente: Servizio Tecnico Patrimoniale

Tel 0364/369514 fax 0364/369512

e-mail tecnico@asst-valcamonica.it

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ASST DELLA VALCAMONICA ANNO 2019.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 23 D.Lgs. 50/2016)

	Euro	
Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	23.000,00	+ IVA
Oneri sicurezza	1.000,00	
Totale progetto	24.000,00	+ IVA

Esine 09/04/2018

Il responsabile del procedimento

Serv. Tec. Patrimoniale

INDICE

Art. 1 -OGGETTO E DURATA

Art. 2 -IMPORTO A BASE D'ASTA

Art. 3 -OBBLIGHI DI ESECUZIONE E MODALITA' ORGANIZZATIVE

Art. 4 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Art. 5 - GARANZIA

Art. 6 - SPESE CONTRATTUALI

Art. 7 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

Art. 10 -SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Art. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.1 OGGETTO E DURATA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, disciplina il servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza dei fabbricati di proprietà di quest'ASL per il periodo di un anno (2019). Scopo del presente appalto è di mantenere le aree a verde dell'ASL in stato di buona conservazione e di decoro, mediante prestazioni dei servizi e delle forniture elencate di seguito, nonché la pulizia dei marciapiedi:

-n.7 tagli erba presso Ospedali di Esine e di Edolo. In concomitanza al taglio si dovrà provvedere alla pulizia dei marciapiedi.

-n.2 diserbo marciapiedi Ospedale di Esine e di Edolo + n.5 tagli erba presso sedi di Breno e Darfo BT.

- n. 2 tagli erba appezzamento interno ospedale di Esine (ca mq 6.000,00)

- n 3 tagli erba appezzamento interno ospedale di Esine (area boscata)

La cooperativa aggiudicataria, quando sarà chiamata dalla D.L. ad intervenire per eseguire le varie operazioni stagionali, dovrà disporre di attrezzature e maestranze atte a svolgere i lavori richiesti con tempestività ed a regola d'arte.

Le date di inizio e di ultimazione delle singole prestazioni verranno stabilite di volta in volta dalla D.L.

Il taglio dell'erba sarà eseguito esclusivamente con mezzi meccanici a lama o filo rotanti e/o con trituratori a coltelli, salvo diverse disposizioni impartite dalla D.L. ed integrati con altri mezzi atti a completare l'operazione.

Ad ogni intervento i bordi delle aiuole dovranno essere rifiniti nei particolari.

I materiali di risulta saranno allontanati e trasportati alla PPDD entro e non oltre il secondo giorno successivo alla esecuzione delle varie operazioni. Qualora, per necessità operativa, l'aggiudicataria dovesse lordare strade e aree comuni, sarà tenuta senza altro compenso a pulirle.

L'aggiudicataria, esecutrice dei lavori, su ordine della D.L., sarà tenuta ad eseguire il diserbo con prodotti chimici senza residui tossici prolungati e consentiti dalle vigenti leggi.

Art. 2 IMPORTO A BASE D'ASTA

Per le prestazioni e servizi oggetto dell'Appalto, da svolgersi nell'arco temporale di 12 mesi (da aprile a marzo), il corrispettivo a base d'asta è così determinato:

Taglio erba presso Ospedali di Esine-Edolo + pulizia strade e marciapiedi:

n.7 x € 2.600,00 = Euro 18.200,00 + Iva di legge 22% annui.

Diserbo marciapiedi Ospedale Esine:

n.2 x € 150,00 = Euro 300,00 + Iva di legge 22% annui.

Taglio erba appezzamento interno:

n.2 x € 500,00 = Euro 1.000,00 + Iva di legge 22% annui

Taglio erba area boscata:

n.3 x € 250,00 = Euro 750,00 + Iva di legge 22% annui

Pulizia aiuole, marciapiedi e strade ospedale di Esine:

n.5 x € 250,00 = Euro 1.250,00 + Iva di legge 22% annui

Taglio erba presso sedi di Breno e Darfo BT

n.5 x € 300,00 = Euro 1.500,00 + Iva di legge 22% annui

e comprendente lo svolgimento di tutte le prestazioni e servizi sopra elencati. L'anzidetto importo verrà corrisposto dalla ASL, in 8 rate uguali trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione della fattura.

Per eventuali prestazioni e servizi non indicati nel presente Capitolato, per lavori straordinari, il prezzo verrà pattuito di volta in volta.

Art. 3 OBBLIGHI DI ESECUZIONE E MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'aggiudicataria, per il pieno e perfetto adempimento del servizio, dovrà provvedere:

- 3.1 - ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa anche persone in condizione di svantaggio, come previsto dall'art.7 paragrafo B) della LR 16/1995 e successive delibere regionali;
- 3.2 - ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto del contratto soci lavoratori e dipendenti in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività, con obbligo a trasmettere entro 30 giorni dalla data del contratto gli elenchi dei dipendenti e degli inserimenti contenenti tutte, le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno. L'aggiudicataria si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- 3.3 - a nominare, dalla stipula della convenzione, un responsabile dello svolgimento delle attività che farà da riferimento per l'ASL;
- 3.4 - ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della Legge 581/ 1991, per prestazioni complementari finalizzate al supporto sociale degli inseriti e non sostitutive a quelle dei soci lavoratori o dipendenti;
- 3.5 - a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL delle Cooperative Sociali e del personale assunto con il CCNL sistemazione idraulico-forestale;
- 3.6 - ad assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nonché a far stipulare, alle cooperative che effettueranno i lavori tutte le assicurazioni di legge;
- 3.7 - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere diretto, indiretto e connesso nei confronti della ASL c/o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione ed esecuzione dei lavori;
- 3.8 - a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa;
- 3.9 - a trasmettere alla ASL un elenco nominativo delle persone inserite, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time ecc.), la data d'assunzione, il numero dei giorni retribuiti e ritenuti utili al fine di un'eventuale variazione da apportare al corrispettivo;

Art.4 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla ASL nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in ordine alle modalità di esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte. L'esercizio di tale facoltà viene determinata dal Responsabile del Procedimento dell'A.S.L. con le seguenti modalità: la contestazione dell'inadempimento deve essere fatta per iscritto ed assegnato un termine di esecuzione che non può essere inferiore a giorni due. Trascorso il termine senza che sia intervenuto l'adempimento l'ASL provvede

all'esecuzione in via sostitutiva con addebito delle spese sostenute e decurtazione sulle somme maturate dell'aggiudicataria.

Dopo che si siano registrati tre addebiti di inadempimento è in facoltà del Responsabile del Procedimento dichiarare la risoluzione anticipata con contestuale liquidazione delle prestazioni parziali già eseguite dall'aggiudicataria.

Art. 5 - GARANZIA

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività di cui al presente contratto, l'aggiudicataria dovrà costituire una cauzione pari al 3% dell'importo annuo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata del contratto, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza del contratto.

L'aggiudicataria inoltre, si impegna a produrre, entro 15 giorni dalla data della presente, la copia di una polizza stipulata con primaria compagnia di assicurazione a copertura del rischio della responsabilità civile derivante dall'attività oggetto del presente contratto con un massimale di copertura (minimo) di € 1.000.000 (unmilione) per danni a persone e cose, per sinistro.

Art. 6 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'aggiudicataria. Ai fini dell'imposta di bollo si applicano le disposizioni di esecuzione di cui all'art. 17 del D. Lgs n.460 del 4.12.1997, ai fini dell'imposta di registro si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26.4.1986, n.131 trattandosi di prestazioni soggette all'imposta IVA.

Art. 7 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Copia decreto iscrizione albo o autocertificazione dell'iscrizione
2. Polizza fideiussoria.
3. Elenco operatori.
4. Elenco volontari.

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ASST della Valcamonica nomina quale responsabile del procedimento il Geom. Francesco Minolfi cui l'aggiudicataria si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 9 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predisponde, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 10 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni all'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e

una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare, e a far osservare, le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto n. 81 del 2008 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 43 comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 11 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, possono essere subappaltate per una quota non superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo del contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

-che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

-che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

-che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la

documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

-che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;

-che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.

Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.